



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai Magistrati

Enrico	MARINARO	Presidente
Francesco	TARGIA	Consigliere
Massimo Giuseppe URSO		Primo Referendario Relatore - Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **2394/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig. Francesco Accetturo, nato il 28 ottobre 1983 a Foggia (FG), residente in Merano (BZ) in Via Monastero n. 53, in qualità, all'epoca dei fatti, di Caporale Maggiore Capo dell'Esercito Italiano in servizio presso il Reggimento Logistico "Julia" sito in Merano Via Caserme (BZ), cod. fisc. CCTFNC83R28D643Y, contumace; esaminati gli atti e i documenti di causa; uditi, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2024, il relatore referendario Massimo Giuseppe Urso e il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Regionale Alessia Di Gregorio.

RITENUTO IN FATTO

I. L'ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questo Collegio è esposta nell'atto di citazione, depositato in data 11 luglio 2024 dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige, sede di Bolzano, nell'ambito del giudizio iscritto al registro di Segreteria G 2394 nei confronti del sig. Francesco Accetturo, per ivi sentirlo condannare al pagamento di euro 16.481,02 in favore del Ministero della Difesa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

II. In ordine alla *notitia damni*, l'attività istruttoria dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla notizia di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza Compagnia di Merano, delegata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ad eseguire un intervento ispettivo in materia di incompatibilità e cumuli di impiego nei confronti del sig. Francesco Accetturo. Da tale attività ispettiva sono emersi alcuni episodi di svolgimento di attività extralavorativa non autorizzata, né dichiarata, da parte del militare nel periodo temporale 2014 – 2024, con la percezione indebita di compensi.

In particolare, dall'attività di indagine è emerso, per l'Attore pubblico, che il militare avrebbe eseguito prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore delle società EVENTO CONTROL S.a.s. e S.T.S. SECURITY S.r.l., per attività di servizio di sicurezza in occasione di eventi e manifestazioni, prestazioni remunerate attraverso "buoni lavoro" (voucher). Alle suddette prestazioni si aggiungeva l'attività promozionale per conto di VORWERK CONTEMPORA.

La Procura regionale ha individuato i seguenti compensi per attività non autorizzata, per un totale lordo di euro 16.481,02:

- EVENT CONTROL S.a.s. - anno 2014: euro 573,32;
- S.T.S. SECURITY S.r.l. - anno 2014: euro 419,25;
- VORWERK CONTEMPORA S.a.s. - anno 2014: euro 3.737,00;
- S.T.S. SECURITY S.r.l. - anno 2015: euro 3.887,00;
- VORWERK CONTEMPORA S.a.s. - anno 2015: euro 1.297,00;
- S.T.S. SECURITY S.r.l. - anno 2016: euro 4.107,00;
- S.T.S. SECURITY S.r.l. - anno 2017: euro 131,00;
- VORWERK CONTEMPORA S.a.s. - anno 2021: euro 2.155,00;
- VORWERK CONTEMPORA S.a.s. - anno 2022: euro 174,45.

A seguito di emissione di invito a dedurre del 25.06.2024, l'odierno convenuto veniva audito ai sensi dell'art. 67 del c.g.c. e, nel corso dell'audizione, lo stesso ammetteva di essere consapevole della violazione perpetrata, riconosceva lo svolgimento dell'attività extralavorativa in assenza di autorizzazione e accettava le contestazioni, dichiarandosi disponibile a rifondere il danno, pur trovandosi attualmente in condizioni economiche precarie.

III. Valutate le deduzioni del convenuto, la Procura regionale non le riteneva sufficienti a confutare le contestazioni mosse con l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c. e, pertanto,

esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del convenuto per le poste di danno sopra specificate.

IV. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

V. Il giudizio veniva chiamato per l'udienza di discussione del 18 dicembre 2024, nella quale il Procuratore regionale insisteva per l'accoglimento integrale delle domande formulate nell'atto di citazione in giudizio.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In premessa va dichiarata la contumacia del convenuto Francesco Accetturo.

2. Il Collegio procede all'esame del merito della contestazione, in assenza di eccezioni preliminari in rito. Infatti, pur potendosi in astratto configurare la prescrizione di alcune poste di danno, anteriori ai cinque anni (indipendentemente dalla questione dell'occultamento doloso del danno, che non è necessario affrontare in questa sede), la giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che tale profilo non possa essere rilevato d'ufficio.

2.1. Il Collegio ritiene la richiesta attorea fondata e accoglibile, per i motivi che seguono.

2.2. In ordine alla condotta, il danno erariale contestato trova fondamento nelle azioni illecite compiute dal convenuto, accertate dalla Procura regionale e accettate dallo stesso nell'audizione del 25.06.2024. Pertanto, non è in discussione lo svolgimento dei fatti, la riconducibilità degli stessi al convenuto e l'antigiuridicità delle condotte.

2.3. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la condotta del convenuto è certamente caratterizzata dal dolo, in quanto lo stesso ha ammesso (sempre nell'audizione del 25.06.2024) di essere consapevole dell'illecito commesso.

2.4. Sul nesso di causalità e il contributo causale del convenuto, non è revocabile in dubbio che lo stesso abbia posto in essere le condotte antigiuridiche contestate e che, a causa di queste, il Ministero della Difesa abbia subito un danno, come verrà meglio precisato nel punto seguente.

2.5. In ordine al danno, questa Sezione si è già espressa sul danno da mancato riversamento dei compensi illecitamente percepiti in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, condotta che costituisce pregiudizio erariale, ex art.53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.

La Procura regionale ha, altresì, richiamato la disciplina speciale che governa la materia nell'ambito dell'ordinamento militare e, in particolare, gli artt. 894, 895 e 896 del lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

In merito al danno, occorre partire dal disposto dell'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede espressamente che: *<<In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti>>*. Come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede giurisdizionale, con la decisione n. 26/2019/QM/PROC opportunamente richiamata dalla Procura regionale, il comma 7 richiamato prevede una *<<condotta, attiva, imposta al pubblico dipendente, obbligato a versare il compenso percepito in difetto di autorizzazione>>*, obbligo che rappresenta una sanzione conseguente alla violazione del divieto di assumere incarichi extraistituzionali.

Non rileva in questa sede il tema della astratta autorizzabilità o meno delle attività svolte dal convenuto, considerata l'adesione di questa Sezione all'orientamento della giurisprudenza contabile favorevole a una applicazione della complessiva fattispecie di danno da mancato riversamento dei proventi delle attività incompatibili anche a quelle non autorizzabili a monte, che appare maggiormente aderente alla *ratio legis* dell'intervento normativo, anche in una lettura costituzionalmente orientata dei commi 7 e 7 bis in rapporto agli artt. 97 e 98 comma 1 della Costituzione (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 3/2023).

La disposizione che rileva in questa sede è il comma 7 bis del medesimo art. 53 citato, il quale dispone che *<<l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti>>*, per cui il mancato versamento di tali importi illecitamente percepiti (in quanto non autorizzati) produce un "danno da mancata entrata". Nella medesima decisione n. 26/2019 le SS.RR. hanno precisato che la disposizione da ultimo riportata *<<stabilisce, semplicemente, la responsabilità erariale classica per la violazione dell'obbligo di riversamento del compenso indebitamente percepito, già entrato idealmente e contabilmente, giusta la previsione legislativa>>* (il citato comma 7) *<<nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale deve destinarlo ad un apposito fondo in favore dei dipendenti>>*, confermando la natura pienamente risarcitoria e restitutoria di tale responsabilità esaminata in questa sede, con la

conseguente applicazione di <<tutti gli ordinari canoni della responsabilità amministrativa, sostanziali e processuali>>.

3. Può, pertanto, essere accolta la richiesta della Procura regionale di condannare il convenuto al pagamento della somma lorda di euro 16.481,02, in coerenza con i principi affermati dalla Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale di questa Corte (SS.RR. n. 24/2020/QM).

Il convenuto va quindi condannato al risarcimento in favore del Ministero della Difesa della complessiva somma di euro 16.481,02, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dall'ultimo compenso ricevuto (cfr. Sez. Lombardia, sent. n. 1028/1996) e interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando

- dichiara la contumacia del convenuto Francesco Accetturo;
- condanna il convenuto Francesco Accetturo al pagamento in favore del Ministero della Difesa dell'ammontare di euro 16.481,02, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dall'ultimo compenso ricevuto, interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, nei termini di cui in motivazione.

Le spese di giudizio, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in € 146,33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

L'ESTENSORE

Massimo Giuseppe Urso

(Firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Enrico Marinaro

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 31/12/2024

Il funzionario preposto

Claudio Comparato

(Firmato digitalmente)